



Presidente

Adunanza del 23 febbraio 2022

OMISSIS

Oggetto

Quesito in merito alla possibilità di applicare l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29/3/2020 all'acquisto di buoni spesa da effettuarsi ai sensi del decreto n. 73/2021 (c.d. Sostegni-bis).

In riferimento al quesito formulato con nota acquisita al prot. dell'Autorità n. 2603 del 14/1/2022, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 23 febbraio ha deliberato quanto segue.

L'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29/3/2020 reca misure urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. In particolare, la previsione qui di interesse prevede la possibilità di destinare le risorse ivi individuate a misure urgenti di solidarietà alimentare, per far fronte alla situazione economica conseguente all'emergenza COVID-19. La disposizione prevede che i Comuni possano destinare dette risorse ed eventuali donazioni a misure urgenti di solidarietà alimentare, provvedendo all'acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale e di generi alimentari o prodotti di prima necessità.

L'Ordinanza in esame dispone che i Comuni, per l'acquisto e la distribuzione dei beni di cui sopra, possono avvalersi degli enti del Terzo Settore e che, nell'individuazione dei fabbisogni alimentari e nella distribuzione dei beni, gli stessi possono coordinarsi con gli enti attivi nella distribuzione alimentare nell'ambito del Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD).

L'articolo 53 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con legge 23 luglio 2021, n. 106, prevede l'istituzione di un apposito fondo al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche. Il comma 1-bis dell'articolo in esame, prevede espressamente che *«Al fine di snellire i procedimenti di spesa relativi alle risorse di cui al presente articolo, i comuni possono applicare le procedure di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, in quanto compatibili»*.



La previsione introduce la possibilità, in favore dei Comuni, di adottare le procedure previste dalla citata ordinanza per i procedimenti di spesa relativi alle risorse ivi individuate, tra cui è da ricomprendersi l'acquisto di buoni spesa.

Rientra, quindi, nella discrezionalità della stazione appaltante valutare, caso per caso, se avvalersi della deroga consentita dalla richiamata disposizione legislativa, anche affidandosi agli enti del terzo settore o agli enti attivi nel programma FEAD, oppure utilizzare le previsioni derogatorie emergenziali introdotte dal decreto-legge n. 76/2020, come modificato dal decreto-legge n. 77/2021, che consentono di acquisire, mediante affidamento diretto, i contratti di servizi e forniture di importo fino a 139.000 euro e di affidare, mediante procedura negoziata con invito a cinque operatori economici, i contratti fino alla soglia comunitaria.

Si rammenta che l'Autorità si è pronunciata in merito all'Ordinanza in esame con la Delibera 313 del 9 aprile 2020 e il Comunicato del Presidente del 27 maggio 2020, fornendo chiarimenti sull'applicazione della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e sugli obblighi di pubblicazione.

(Firmato digitalmente dal Presidente il 2/3/2022)